



COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 06-03-2021

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE SULLE MODALITÀ OPERATIVE PER IL "CONTROLLO A CAMPIONE" DELLE DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI ED ASSEVERAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA.**

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di marzo alle ore 10:00, nella sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la Seduta il Sig. Ferraro Domenico

All'appello risultano:

Caroppo Ettore Salvatore	P	Foscarini Emanuele	A
Cursano Fredy Antonio	P	De Benedittis Fernanda	P
Ferraro Domenico	P	De Giuseppe Fausto	P
Leomanni Elio	P	Baldari Maria Antonietta	P
Cagnazzo Maria Antonietta	P	Guglielmo Angelo	A
Palma Massimo	P	Foscarini Stefania	P
Urso Sergio	P		

ne risultano presenti n. **11** e assenti n. **2**.

Partecipa il Segretario Comunale Marra dott. Fabio.

Il Presidente riconosca la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

PARERE: Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Minervino di Lecce, 05-02-21

f.to Monteforte Salvatore

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE SULLE MODALITÀ OPERATIVE PER IL "CONTROLLO A CAMPIONE" DELLE DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI ED ASSEVERAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA.**

IL PRESIDENTE

INFORMA:

Premesso:

- Che l'art.49, comma 4 del DL 78/2010, convertito con modifiche dalla Legge 122/2010, sostituendo integralmente il previgente art.19 della legge nr.241/90, ha introdotto l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- Che l'art.19, così come riscritto ed oggi vigente, generalizza l'avvio immediato di tutte le attività senza dover attendere la scadenza di alcun termine, né l'effettuazione di controlli preventivi, purché si tratti di attività per le quali il rilascio dei titoli abilitativi dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, non siano previsti alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti settoriali per il rilascio degli stessi e dunque si tratti di attività vincolata che non lascia spazio di discrezionalità all'Amministrazione;
- Che sono esclusi i soli casi in cui esistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nonché gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della Giustizia, all'amministrazione delle Finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria;
- Che la segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
- Che il controllo dell'Amministrazione diviene dunque di tipo successivo per cui, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 del citato art.19 nel termine di sessanta giorni (30 per la SCIA EDILIZIA) dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, si adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
- Che decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del citato art.19, primo periodo, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies e cioè sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;
- Che gli artt. 19 e 21 -nonies della legge 241/90 stabiliscono che ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 del citato art.19 è punito con la reclusione da uno a tre anni e che,

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 06-03-2021 - Pag. 2 - MINERVINO DI LECCE

i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- Che nei casi di SCIA in materia di edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 del citato art.19 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6 dell'art.19, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal DPR 380/2001 e dalle leggi regionali;

Considerato:

- Che la semplificazione introdotta dalla norma sopra descritta nell'avvio delle attività economiche ha circoscritto i casi in cui è necessario richiedere un'autorizzazione e ha esteso al massimo l'applicazione dell'istituto della SCIA, limitando la fattispecie dell'autorizzazione a quei casi in cui si rilevino "motivi imperativi di interesse generale";
- Che la quasi totalità delle attività economiche che necessitano di un titolo abilitativo espresso è attualmente soggetta a SCIA, ai sensi dell'art.19 della L.241/90, per cui un imprenditore attesta, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, nr.445, relativi alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
- Che il servizio attività Produttive, a cui sono state attribuite anche le competenze in materia di edilizia produttiva, ha le competenze in materia di regolazione di tutte le attività economiche soggette a titolo abilitativo comunale, sia che si tratti di autorizzazione espressa, sia che si tratti di attività il cui avvio è soggetto a sola presentazione di SCIA sia amministrativa che edilizia o CIL, e CILA, SCIA, SCIAG;

Dato atto:

- che, come innanzi anticipato, l'attuale normativa edilizia D.P.R. 6/06/2001 nr.380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", prevede il ricorso all'asseverazione tecnica per tutti gli interventi edilizi definendo a quale regime abilitativo gli stessi debbano essere assoggettati: C.I.L.A (comunicazione inizio lavori asseverata – art.6-bis), S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività artt.22 e/o 23), S.C.A. (segnalazione certificata agibilità art.24);
- che demanda alla Pubblica Amministrazione la funzione di controllo delle dichiarazioni prodotte dai privati cittadini e dai professionisti tecnici;
- che, per l'appunto, l'art.24 c.7 del D.P.R. 380/2001 testualmente recita: "*Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate*";
- che la Regione Puglia con la L.R. nr. 48 del 01/12/2017 "*norme in materia di controlli di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione d'uso degli immobili*" agli artt. 1 e 2 fissa le modalità dei controlli in ordine alle C.I.L.A. e alle S.C.I.A.G.;
- che, altresì la detta legge regionale dispone che i comuni con proprio regolamento possono definire le modalità di svolgimento dei controlli;

Dato atto, altresì, che il D.P.R. 28 dicembre 2000 nr.445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" al capo V "Controlli" art.71 definisce le modalità dei controlli da parte delle Pubbliche Amministrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt.46-47 all'uopo rese da parte del committente;

Preso atto della nota del responsabile del V Settore Tecnico – Area Edilizia e Urbanistica – S.U.E. , prot.nr. 1239 del 04/02/2021, il quale comunicava la urgente necessità di dotarsi di un apposito "**regolamento sulle modalità operative per il controllo a campione delle istanze in materia di edilizia**" non essendo lo stesso quale unica risorsa umana dell'ufficio più in grado, anche a seguito del D.L. 34/2020 che ha introdotto nuove misure quale quella del Superbonus 110% che ha aggravato in maniera incontrollabile l'attività amministrativa-edilizia/urbanistica, di garantire il già precario controllo sistematico delle SCIA/CILA che giornalmente pervengono al protocollo dell'ente; Che con detta nota, altresì, ha trasmesso schema di regolamento da approvarsi;

RITENUTO necessario pertanto provvedere in merito;

Ciò premesso demanda alle determinazioni del Consiglio Comunale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 06-03-2021 - Pag. 3 - MINERVINO DI LECCE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente, e fattala propria;

Visti gli tutti atti e norme in premessa richiamati;

Visto lo schema di "**regolamento sulle modalità operative per il controllo a campione delle istanze in materia di edilizia**" predisposto dall'Ufficio Tecnico, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la propria competenza nell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con il seguente esito della votazione espresso da n. __11__ consiglieri presenti:

-favorevoli n. _11 -astenuti n. 0 e contrari n. 0,

come risulta dall'allegato verbale;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente trascritti,

- 1) **DI ASSUMERE** le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **APPROVARE** il regolamento "**regolamento comunale sulle modalità operative per il controllo a campione delle istanze in materia di edilizia**" predisposto dall'Ufficio Tecnico – Area Edilizia e Urbanistica – S.U.E. - , che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DARE MANDATO** all'Ufficio Tecnico – Area Edilizia e Urbanistica – S.U.E. – di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente;

Con separata ed uguale votazione palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs 18.8.2000, nr 267.

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
f.to **Ferraro Domenico**

Il Segretario Comunale
f.to Marra dott. Fabio

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce,

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Dott.ssa Marra dott. Fabio

Per Copia conforme all'originale

Minervino di Lecce,

Il Responsabile
Marra dott. Fabio

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale in data _____ per rimanervi 15 giorni
consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

La presente deliberazione diventa esecutiva per :

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°
(S=si) T.U.E.L.. 267/2000).
(N=no)

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 c. 3°
T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce,

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marra dott. Fabio